

Statuto

Azienda Speciale Consortile dell'Ambito Territoriale Sociale – ATS VEN_04 – “Thiene”

Versione approvata dal COMITATO DEL 17 novembre 2025

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Costituzione dell'Azienda Speciale Consortile	pag	4
		.	
Art. 2	Natura giuridica dell'Azienda Speciale Consortile	pag	4
		.	
Art. 3	Denominazione – Sede	pag	4
		.	
Art. 4	Finalità	pag	5
		.	
Art. 5	Gestione dei Servizi	pag	6
		.	
Art. 6	Durata	pag	6
		.	
Art. 7	Fondo di dotazione e quote di partecipazione	pag	6
		.	
Art. 8	Criteri di partecipazione al voto assembleare	pag	6
		.	
Art. 9	Finanziamento dell'Azienda Speciale Consortile	pag	7
		.	

TITOLO II ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Art. 10	Gli organi consortili	pag	7
		.	
Art. 11	Composizione dell'Assemblea Consortile	pag	7
		.	
Art. 12	Competenze dell'Assemblea Consortile	pag	8
		.	
Art. 13	Funzionamento dell'Assemblea Consortile	pag	9
		.	
Art. 14	Il presidente dell'Assemblea	pag	9
Art. 15	Il Consiglio di Amministrazione	pag.	.
10			
Art. 16	Requisiti per la nomina – Ineleggibilità e incompatibilità	pag.	10
Art. 17	Cessazione – revoca – decadenza – dimissioni	pag	1
		.	0
Art. 18	Attribuzioni e competenze del Consiglio di Amministrazione	pag.	

11

Art. 19 Funzionamento del Consiglio di Amministrazione pag.

12

Art. 20 Presidente del Consiglio di Amministrazione pag 1
. 2

Art. 21 Rimborso spese pag 1
. 2

Art. 22 Revisore dei Conti pag 1
. 3

Art. 23 Trattamento economico, cessazione, revoca pa 1
g. 3

Art. 24 Direttore Generale dell'Azienda Speciale Consortile pa 1
g. 3

Art. 25 Attribuzioni del Direttore Generale pa 1
g. 4

Art. 26 Il Comitato Ristretto dei Sindaci pa 1

Art. 27 Il Regolamento di Organizzazione pag. g. 4
16

TITOLO III

PERSONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Art. 28 Il Personale dell'Azienda Speciale Consortile pa 1
g. 6

Art. 29 Criteri che informano l'organizzazione e la gestione
dell'attività e del personale dell'Azienda Speciale Consortile pa 1
g. 7

TITOLO IV

CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Art. 30 Patrimonio pa 1
g. 8

Art. 31 Contabilità e Bilancio pa 1
g. 8

TITOLO V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 Scioglimento pa 1
g. 9

Art. 33 Controversie tra gli Enti consorziati pa 1
g. 9

Art. 34 Disposizioni finali pa 1
g. 9

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Costituzione dell'Azienda Speciale Consortile

1. I 32 Comuni di Arsiero, Breganze, Caltrano, Calvene, Carrè, Chiuppano, Cogollo del Cengio, Fara Vicentino, Laghi, Lastebasse, Lugo di Vicenza, Malo, Marano Vicentino, Monte di Malo, Montecchio Precalcino, Pedemonte, Piovene Rocchette, Posina, Salcedo, San Vito di Leguzzano, Santorso, Sarcedo, Schio, Thiene (Comune capofila), Tonezza del Cimone, Torrebelvicino, Valdastico, Valli del Pasubio, Velo d'Astico, Villaverla, Zanè, Zugliano, costituenti l'Ambito Territoriale Sociale VEN_04 - così come individuato dalla Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1191 del 18 agosto 2020, modificata ed integrata dalla D.G.R. n. 284 del 24 marzo 2025 ed afferenti al Distretto Socio-Sanitario n. 2 dell'ULSS 7 Pedemontana, si costituiscono in Azienda Speciale Consortile ai sensi dell'art. 31 e dell'art. 114 del Decreto Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni per l'esercizio di attività e servizi orientati a soddisfare finalità sociali e privi di rilevanza economica come definiti dal successivo art.4.

Art. 2

Natura giuridica dell'Azienda Speciale Consortile

1. L'Azienda Speciale Consortile VEN 04 è ente pubblico che persegue finalità sociali senza rilevanza economica e si configura come ente strumentale pubblico non economico degli Enti Locali aderenti di cui all'art. 1, i quali mantengono propria la titolarità della pianificazione e della programmazione del sistema di offerta e delle politiche sociali del territorio corrispondente all'ambito del Distretto Socio-Sanitario n. 2 – Thiene dell'Azienda ULSS n.7 Pedemontana.
2. L'Azienda Speciale Consortile è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia gestionale.
3. L'Azienda Speciale Consortile è disciplinata dagli artt. 31 e 114 D.lgs. 267 / 2000 (Testo Unico degli Enti Locali), dal DPR 902 / 1986 (Regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti locali - aziende speciali), nonché dalle norme civilistiche e di settore.

Art. 3

Denominazione – Sede

1. L'Azienda Speciale Consortile assume la denominazione di “ATS VEN_04 Alto Vicentino **Sociale** ████████ – Servizi alla Persona”.
2. La sede legale dell'Azienda è situata in via Vanzetti nel Comune di Thiene (VI).
3. Le sedi operative, che fanno capo all'Azienda, possono essere dislocate in siti diversi, nel perimetro dei Comuni Consorziati, in relazione ad esigenze funzionali di gestione e di distribuzione dell'offerta dei servizi sul territorio. Presso ciascun comune consorziato è presente uno sportello comunale dei servizi sociali.
4. Al fine di svolgere funzioni di rappresentanza politica territoriale, l'Azienda Speciale può istituire Sub-ambiti. La loro eventuale istituzione viene disciplinata nel regolamento di funzionamento dell'Assemblea; ulteriori aspetti possono essere disciplinati nel Regolamento di organizzazione.

Art. 4 *Finalità*

1. La costituzione dell'Azienda Speciale Consortile è finalizzata principalmente alla gestione associata dei servizi alla persona e alla comunità mediante:
 - I. la gestione associata ed integrata degli interventi e dei servizi sociali, in ottemperanza dei dettami della L.R. del Veneto n. 9/2024 "Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali" nonché in attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona dell'ATS VEN_4, a cominciare dai Servizi Essenziali delle Prestazioni Sociali - LEPS;
 - II. l'eventuale gestione di:
 - servizi alla persona di competenza istituzionale degli Enti consorziati, ulteriore, rispetto a quelli di cui al precedente punto I, che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda;
 - di ulteriori attività collegate alla costruzione di processi partecipati e all'integrazione, nel rispetto dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali, con gli interventi e servizi sanitari, socio-sanitari, educativi, formativi, culturali, delle politiche attive del lavoro, dell'immigrazione, delle politiche abitative e di sicurezza dei cittadini, della mobilità, dell'energia, dell'ambiente, della giustizia e comunque con tutte le materie attinenti alle politiche di welfare per garantire una pianificazione e programmazione più rispondenti al contesto territoriale secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge Regionale del Veneto n. 9/2024 "Assetto organizzativo e pianificatorio degli interventi e dei servizi sociali".
2. La gestione dei servizi e delle attività del comma 1, punto II, del presente articolo è attivata su istanza del singolo comune consorziato e subordinata all'accettazione dell'Assemblea.
3. L'Azienda, nella gestione dei servizi e delle attività, persegue i seguenti obiettivi:
 - I. Esercitare la gestione dei Fondi e delle Misure europee, nazionali e regionali in materia di Politiche Sociali, Welfare, Non Autosufficienza, Contrasto alla Povertà, nonché dei Finanziamenti messi a disposizione dagli Enti consorziati e di altri Finanziamenti, derivanti da Bandi o Avvisi di soggetti pubblici o privati, per l'attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_04.
 - II. Assumere la gestione dei servizi alla persona, in un'ottica di capillarità e prossimità, tenendo conto delle specificità territoriali, evitando sovrapposizioni, duplicazioni e parcellizzazioni e fornendo specifici punti di riferimento all'interno dell'ambito territoriale del sociale, implementando e consolidando modalità operative con rilevanza distrettuale, di sub-ambito e sovra-comunale.
 - III. Favorire politiche d'integrazione territoriale e di solidarietà finanziaria tra tutti gli Enti consorziati per l'ottimizzazione delle risorse e degli interventi secondo criteri di efficacia, efficienza e qualità.
 - IV. Sostenere interventi omogenei relativamente all'offerta dei servizi, ai livelli di spesa e alle forme di partecipazione dell'utenza, in funzione dei livelli di assistenza, delle regole e delle modalità di accesso definiti dagli Enti locali territoriali.
 - V. Sviluppare l'informazione e la partecipazione attiva alla realizzazione degli interventi da parte degli utenti e delle loro associazioni, anche attraverso forme di partecipazione consultiva in ordine al funzionamento, distribuzione e gradimento dei servizi del territorio.
4. L'Azienda persegue la completa realizzazione dei propri compiti anche mediante il coinvolgimento, attraverso appositi accordi, di altri soggetti operanti in campo sociale,

assistenziale, educativo, sociosanitario e sanitario e di tutti gli ambiti rilevanti ai fini dei processi partecipati e d'integrazione previsti al comma 1.

5. L'Azienda partecipa e promuove momenti di consultazione degli Enti del Terzo Settore di cui all'art. 4, comma 1 D.Lgs. 117/2017 s.m.i. e le Imprese Sociali ai sensi del D.Lgs. 112/2017 s.m.i., nonché di tutti gli eventuali altri soggetti indicati all'art. 7 della L.R. N. 9/2024 e concorre – attraverso i propri organi – alla proposta di soluzioni ed interventi per le politiche sociali.
6. L'Azienda può sviluppare forme di programmazione, progettazione, coprogettazione, coprogrammazione, gestione condivisa con gli Enti del Terzo Settore e le Imprese Sociali, con lo scopo di valorizzarne ruolo e funzioni

Art. 5

Gestione dei Servizi

1. I servizi facenti capo all'Azienda sono diffusi ed erogati nei confronti di tutti i cittadini residenti nel territorio degli Enti consorziati dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_04 - "Thiene".
2. L'Azienda, tenuto conto delle convenienze tecniche ed economiche, esercita la gestione dei servizi di cui all'articolo 4:
 - In forma diretta, per mezzo della propria struttura organizzativa;
 - in forma associata, attraverso convenzione con l'azienda ULSS;
 - mediante un sistema di accreditamento di enti pubblici e privati non profit ovvero tramite le forme di coprogettazione di cui all'art. 4, comma 5;
 - tramite accordi di partenariato, con enti pubblici ed organismi di diritto pubblico;
 - attraverso l'appalto e la concessione di servizi a terzi, nei limiti delle norme vigenti;
3. L'Azienda può avvalersi in via sussidiaria e non suppletiva di rapporti di volontariato individuale e/o associativo secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia. In nessun caso l'attività del volontariato può sostituirsi alle funzioni del servizio sociale.

Art. 6

Durata

1. L'Azienda Speciale Consortile avrà durata fino al 31/12/2050 a decorrere dalla data di stipula dell'Atto costitutivo.
2. E' facoltà degli Enti consorziati prorogare la durata per il tempo e secondo le condizioni stabilite con apposito atto costitutivo integrativo.

Art. 7

Capitale di dotazione e quote di partecipazione

1. Ogni Ente consorziato contribuisce alla costituzione del capitale di dotazione iniziale attraverso quote di partecipazione di €. 1,00 (uno) sulla base della popolazione residente al 31.12.2024.

Art. 8

Partecipazione degli Enti Consorziati all'Azienda

1. La partecipazione all'Azienda deriva dal conferimento della quota del capitale di dotazione, ai sensi dell'art. 7, in proporzione alla popolazione residente in ciascun comune associato.

2. Il peso demografico per la determinazione della partecipazione viene misurato triennialmente, a far data dal 31.12.2024.

Art. 9

Finanziamento Azienda Speciale Consortile

1. Gli Enti consorziati provvedono al finanziamento dell'attività corrente dell'Azienda Speciale Consortile attraverso la costituzione di un Fondo di Gestione comprensivo di:
 - Finanziamenti per l'attuazione dei programmi e delle azioni definite nel Piano di Zona (Fondo Nazionale Politiche Sociali, Fondo Sociale Regionale, Fondo di Solidarietà, ...);
 - Finanziamenti per la copertura dei costi relativi alle spese generali di funzionamento amministrativo dell'Azienda Speciale Consortile;
 - Finanziamenti specifici per la gestione di servizi e di attività di competenza istituzionale degli Enti consorziati che gli stessi ritengano opportuno conferire all'Azienda.
2. I criteri di finanziamento e la partecipazione alla spesa sono definiti dall'Assemblea e meglio specificati nel relativo Contratto di Servizio.
3. Tali criteri tengono conto del peso demografico di ciascun Comune, come indicato agli articoli precedenti e eventualmente del consumo di servizi che ciascun Comune realizza.
4. Resta inteso che tutti gli oneri relativi ai singoli servizi erogati su richiesta dei singoli Comuni sono a carico esclusivamente dei comuni richiedenti.

TITOLO II

ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Art. 10

Gli organi consortili

1. Sono organi dell'Azienda Speciale Consortile:
 - l'Assemblea Consortile
 - il Consiglio di Amministrazione
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione
 - il Direttore Generale
 - il Revisore dei Conti
2. Gli organi dell'Azienda Speciale Consortile interagiscono ed operano in stretta correlazione anche con il Comitato Ristretto dei Sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale ATS VEN_04 di cui al successivo art. 26, cui compete il raccordo con l'Assemblea dei Soci ed i Sindaci, per le scelte e la definizione delle linee programmatiche delle politiche sociali dell'Ambito.

Art. 11

Composizione dell'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea Consortile è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nella persona del Sindaco o di un suo delegato. La delega, da parte del Sindaco può essere conferita a tempo indeterminato o, in alternativa, all'uopo per la singola seduta.
2. La delega a tempo indeterminato da parte del Sindaco deve essere rilasciata per iscritto e comunicata al Presidente dell'Assemblea, ed avrà efficacia fino ad espressa revoca, decadenza o termine del mandato del Sindaco. Nelle sedute in cui il Sindaco intenda

partecipare personalmente, essa si intende, ovviamente, sospesa.

3. L'Assemblea Consortile è organo permanente, non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine soltanto quando si verifichi un cambiamento nella titolarità delle cariche.

Art. 12

Competenze dell'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea Consortile coincide con il Comitato dei Sindaci d'Ambito, il quale assume la denominazione e le funzioni della Assemblea degli Enti Consorziati, a far tempo dalla costituzione della Azienda Speciale Consortile.
2. L'Assemblea Consortile è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo: rappresenta la diretta espressione degli Enti consorziati ed esercita il controllo politico-amministrativo sulla regolarità dell'attività dell'Azienda Speciale Consortile con particolare riferimento al mantenimento dell'equilibrio economico, al presidio di indirizzo politico, nonché al controllo ex ante ed ex post sulla gestione aziendale.
3. L'Assemblea, nell'ambito delle finalità indicate nel presente Statuto, ha competenza sui seguenti atti:
 - I. elegge, nella prima seduta, il Presidente dell'Assemblea e il Vice Presidente fra i suoi componenti e approva il proprio Regolamento di funzionamento;
 - II. nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione su proposta espressa dai Comuni consorziati e ne designa il Presidente;
 - III. pronuncia la decadenza e la revoca del Presidente dell'Assemblea nonché dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto;
 - IV. nomina il Revisore dei Conti e ne stabilisce il compenso;
 - V. delibera in merito a proposte di modifica dello Statuto e dell'Atto Costitutivo;
 - VI. approva il Piano di Zona e determina, anche nell'ambito delle disposizioni dettate dal Piano di Zona, gli indirizzi strategici dell'Azienda cui il Consiglio d'Amministrazione dovrà attenersi nella gestione, attraverso la formazione e gli aggiornamenti del Piano Programma Annuale;
 - VII. approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, il Piano programma, il Budget annuale e triennale, il Bilancio di Esercizio e il Piano degli indicatori;
 - VIII. istituisce le sedi dell'Azienda Speciale Consortile;
 - IX. delibera lo scioglimento dell'Azienda Speciale Consortile;
 - X. approva e modifica il proprio Regolamento di funzionamento, come al punto I nonché i Regolamenti di qualsiasi oggetto e natura, ivi compreso il Regolamento sul funzionamento del Consiglio d'Amministrazione, fatta eccezione per quelli di competenza esclusiva del Consiglio d'Amministrazione stesso;
 - XI. nomina, designa e revoca i rappresentanti dell'Azienda Speciale Consortile negli Enti in cui essa partecipa;
 - XII. formula indirizzi in merito alla contrazione di mutui nonché agli acquisti e alienazioni a qualsiasi titolo di beni immobiliari e relative permutate;
 - XIII. definisce i criteri di finanziamento e la partecipazione alla spesa di cui all'art. 9, comma 2.
4. Gli atti fondamentali ai sensi dell'art. 114, c.8 T.U.E.L. approvati dall'Assemblea dei soci (Piano programma, contratti di servizio, bilancio economico previsionale annuale / triennale, bilancio di esercizio, piano degli indicatori di bilancio) dovranno essere trasmessi a tutti i Comuni consorziati non appena approvati dall'Assemblea Consortile. Per i Comuni

assenti durante la deliberazione in Assemblea Consortile, la trasmissione sarà effettuata a mezzo posta elettronica certificata dal Presidente dell'Assemblea Consortile direttamente al Sindaco del Comune.

5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate, neppure in via d'urgenza, dal Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea divengono eseguibili con la firma del Presidente e dell'addetto alla verbalizzazione, salva l'assegnazione di immediata eseguibilità che viene votata dalla Assemblea.

Art. 13

Funzionamento dell'Assemblea Consortile

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
2. L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, in sessione ordinaria, per approvare il Budget annuale e pluriennale ed il Bilancio di esercizio dell'Azienda Speciale Consortile.
3. Il funzionamento e le modalità di svolgimento dell'Assemblea consortile e delle votazioni ivi assunte sono disciplinati da apposito Regolamento, approvato nella prima seduta dell'Assemblea medesima, che sostituirà il precedente Regolamento sul funzionamento del Comitato dei Sindaci d'Ambito.
4. Il Regolamento di cui al comma 3 dovrà comunque tenere conto, nella disciplina dei quorum costitutivi per la validità delle sedute e di quelli deliberativi per la validità degli atti assunti dall'Assemblea, del peso demografico dei singoli Comuni, come indicato agli articoli 7 e 8 dello Statuto.
5. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti almeno n.17 Enti Consorziati (la metà più uno), che esprimano anche la maggioranza assoluta della popolazione dell'ATS VEN_04 Thiene. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti almeno n.11 Comuni (1/3 degli Enti consorziati), che esprimano anche la maggioranza assoluta della popolazione dell'ATS.
6. Le deliberazioni adottate, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalla legge o dallo Statuto, sono validamente assunte se la proposta ottiene il voto favorevole della metà più uno dei Comuni Consorziati presenti, che rappresentino anche la maggioranza assoluta della popolazione residente degli Enti Consorziati presenti.

Art. 14

Il Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente dell'assemblea esercita le seguenti funzioni:
 - formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
 - convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
 - sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
 - trasmette agli Enti soci gli atti fondamentali dell'Azienda;
 - compie tutti gli atti necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea;
 - adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
2. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni e sostituisce in caso di assenza o impedimento. In caso di contemporanea assenza o impedimento temporanei del Presidente e del Vice Presidente, questi sono sostituiti dal membro dell'Assemblea che rappresenta la più alta quota di popolazione rappresentata.
3. Il Presidente dell'Assemblea e gli eventuali sostituti vicari sono domiciliati, per la carica, presso la sede dell'ATS.

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo dell'Azienda Speciale Consortile che cura, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea, tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.
2. I componenti del CdA hanno una specifica e qualificata competenza amministrativa e/o tecnica, per studi compiuti e per funzioni svolte presso aziende od enti, pubblici o privati e sono n. 5. Essi sono scelti così come di seguito indicato:
 - 1 componente con funzioni di Presidente;
 - 4 componenti individuati ispirandosi al criterio della rappresentanza territoriale-
3. Qualora siano stati istituiti i sub-ambiti di cui all'art. 3, comma 4, i quattro componenti sono individuati in rappresentanza di ciascuno di essi.
4. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Assemblea dell'Azienda Speciale Consortile a scrutinio palese, su proposta espressa dai Comuni consorziati secondo i sopradetti criteri.
5. Possono essere nominati componenti il Consiglio di Amministrazione soggetti che abbiano i requisiti previsti dalla legge per essere eletti Consiglieri Comunali e Provinciali e che non abbiano cause di incompatibilità o inconferibilità ai sensi del d.Lgs. 267/2000 e del D.Lgs. 39/13.
6. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere rinominati sino ad un massimo di due mandati consecutivi.

Art. 16

Requisiti per la nomina - Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non possono ricoprire la carica di Presidente e di componente del Consiglio di Amministrazione gli amministratori, i dipendenti di imprese ed associazioni esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi sullo stesso territorio.
2. Non possono essere candidati ed essere nominati a componenti del Consiglio di Amministrazione soggetti che siano componenti di Organi politici dei Comuni consorziati (Sindaco, Giunta comunale, Consiglio comunale), pena la incompatibilità sancita dal TUEL e dal D.Lgs. 39/13, che sarà dichiarata nella prima seduta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17

Cessazione – revoca – decadenza – dimissioni

1. Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione cessano dalla carica:
 - per scadenza;
 - per dimissioni;
 - per revoca.
2. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, del Presidente determinano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione. Entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i casi di cui sopra, il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
3. Nel suddetto periodo le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono assunte dal Presidente dell'Assemblea Consortile.
4. La revoca del Consiglio di Amministrazione, o di uno dei suoi membri, può essere disposta

con motivata delibera dell'Assemblea Consortile, anche per fatti relativi al venir meno del rapporto fiduciario sottostante l'atto di nomina, nonché su espressa revoca dei Comuni consorziati o nel caso dovessero sorgere durante il mandato cause di incompatibilità o inconfiribilità ai sensi del D.Lgs. 39/13. Per la votazione da effettuarsi a scrutinio palese è necessaria la maggioranza assoluta degli Enti consorziati, che esprimano oltre la metà della popolazione da questi rappresentata.

5. Le dimissioni dalla carica di Presidente e di Consigliere di Amministrazione sono presentate dagli stessi al Presidente dell'Assemblea dell'Azienda Speciale Consortile, non necessitano di presa d'atto e, salvo i casi previsti ai commi 2 e 3 del presente articolo, diventano efficaci una volta adottata dall'Assemblea la relativa surrogazione, che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.
6. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina. I componenti del Consiglio di Amministrazione che surrogano i consiglieri cessati anzitempo, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 18

Attribuzioni e competenze del Consiglio di Amministrazione

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti degli indirizzi e delle direttive dell'Assemblea, sanciti nel contratto di conferimento e nei contratti annuali di servizio, adotta tutti gli atti e i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa dell'Azienda Speciale Consortile che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto alla competenza di altri soggetti.
3. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:
 - I. nomina il Direttore Generale e ne definisce le deleghe di funzioni;
 - II. definisce con il supporto del Direttore Generale gli obiettivi della gestione e dei servizi (tipologia degli utenti, standard di servizio, dotazione organica ...);
 - III. predispone le proposte di deliberazione di competenza dell'Assemblea Consortile;
 - IV. propone il Budget, il Piano Programma e il Piano degli Indicatori di Bilancio all'Assemblea Consortile;
 - V. propone il Bilancio di esercizio all'Assemblea Consortile;
 - VI. vigila sull'andamento gestionale dell'Azienda Speciale Consortile e sull'operato del Direttore Generale;
 - VII. approva i Regolamenti e le disposizioni per la disciplina ed il funzionamento dei presidi e dei servizi e il Regolamento di Organizzazione di cui all'art. 27;
 - VIII. approva il Regolamento di Contabilità;
 - IX. provvede all'accettazione di lasciti e donazioni;
 - X. delibera la costituzione in giudizio nelle liti attive o passive.
 - XI. delibera sull'acquisizione di beni mobili;
 - XII. nomina il Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione;
 - XIII. delibera in merito all'apertura di conti correnti bancari e postali, e in ordine alle richieste di affidamenti di qualsiasi tipo ed importo;
 - XIV. nomina la delegazione trattante.

Art. 19

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma su richiesta del proprio Presidente, ovvero di tre componenti o su richiesta al Presidente del Direttore Generale.
2. Le sedute del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte se adottate a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione adotta tutti gli atti necessari per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea Consortile.
4. Il Consiglio riferisce annualmente all'Assemblea sulla propria attività e si relaziona costantemente con il Comitato Ristretto dei Sindaci dell'ATS VEN_04, ai sensi dell'art. 26 del Presente Statuto.
5. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche. Ad esse partecipa il Direttore Generale senza diritto di voto; nei casi in cui siano in discussione proposte di delibera che lo riguardano sarà designato un sostituto con funzione di segretario verbalizzante.
6. Il Presidente può invitare alle sedute dirigenti, tecnici, esperti anche estranei all'Azienda Speciale Consortile per l'esame di particolari materie e/o oggetti, così come i componenti del Comitato Ristretto dei Sindaci, sulla base del Regolamento di funzionamento di tale Organismo

Art. 20

Presidente del Consiglio di Amministrazione

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale ed istituzionale dell'Azienda Speciale Consortile ed esercita le seguenti funzioni:
 - I. convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e stabilisce l'ordine del giorno;
 - II. firma gli atti e la corrispondenza del Consiglio di Amministrazione nonché gli atti di competenza del Legale Rappresentante;
 - III. sottoscrive il contratto individuale di lavoro del Direttore Generale;
 - IV. coordina l'attività dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ne mantiene l'unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi dell'Azienda Speciale Consortile;
 - V. provvede alla trasmissione all'Assemblea degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione;
 - VI. vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione;
 - VII. firma, unitamente al segretario verbalizzante, i verbali di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
 - VIII. in qualità di Legale rappresentante, salve deleghe o procure al Direttore Generale, sottoscrive ogni atto di competenza, rappresenta l'Azienda in giudizio e, quale Datore di Lavoro, adempie agli obblighi e compiti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, salvo delega, nei limiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii..
 - IX. assume, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza propria del Consiglio di Amministrazione, quando l'urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso; di questi provvedimenti il Presidente farà relazione al Consiglio alla prima adunanza al fine di ottenerne la ratifica. A tale scopo il Consiglio dovrà essere convocato non oltre quindici giorni dalla data del provvedimento d'urgenza.

Art. 21

Rimborso spese

1. Con delibera dell'Assemblea Consortile, al Presidente ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione, può essere corrisposto un rimborso spese unicamente per i costi sostenuti per trasferimenti, nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 22

Revisore dei Conti

1. Il Revisore dei Conti, iscritto all'apposito Albo, è nominato dall'Assemblea secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
2. Il Revisore dura in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.
3. Non possono ricoprire la carica di Revisore dei Conti coloro che si trovano in uno dei casi di ineleggibilità a Consigliere Comunale e Provinciale previsti dalla legge.
4. Il Revisore dei Conti in conformità allo Statuto e all'apposito Regolamento di contabilità:
 - I. collabora con l'Assemblea nella sua funzione di controllo;
 - II. esprime pareri sulla proposta di Budget e sui documenti allegati;
 - III. esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda Speciale Consortile;
 - IV. redige l'apposita relazione che accompagna il Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione inserendovi proprie valutazioni in merito all'efficacia e all'efficienza della gestione.
5. Il Revisore dei Conti risponde della veridicità degli atti ed adempie ai propri compiti con la diligenza del mandatario. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda Speciale Consortile, ne riferisce immediatamente all'Assemblea.
6. Gli atti del Revisore dei Conti vengono inseriti nell'apposita raccolta cronologica.

Art. 23

Trattamento economico, cessazione, revoca

1. Il trattamento economico annuo da attribuire al Revisore dei Conti è determinato con deliberazione dell'Assemblea.
2. Il Revisore dei Conti cessa dalla carica per scadenza dell'incarico o in seguito a dimissioni.
3. Il Revisore dei Conti non è revocabile salvo che per giusta causa (art. 2400 c.c.), gravi violazioni di norme di legge e dello Statuto, in particolare, per la mancata redazione dell'apposita relazione che deve accompagnare il Bilancio di esercizio.
4. Il Revisore dei Conti decade dalla carica per il verificarsi di una delle cause di ineleggibilità e incompatibilità previste per la nomina.

Art. 24

Direttore Generale dell'Azienda Speciale Consortile

1. Il Direttore generale è l'organo preposto alla gestione dell'attività dell'Azienda Speciale Consortile.
2. Il Direttore Generale ha responsabilità tecnico-amministrativa, gestionale e contabile ed attua gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Azienda Speciale Consortile.
3. Costituiscono requisiti per la nomina a direttore dell'ATS il possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale e il possesso di specifiche competenze professionali in

- relazione al ruolo da svolgere, preferibilmente in materie sociali e/o giuridiche e/o economiche, nonché l'inserimento in un elenco regionale di idonei, secondo le modalità disciplinate dalla Giunta regionale del Veneto, ai sensi della L.R. n.9/2024.
4. Fermi restando i criteri e requisiti di cui sopra, il Direttore Generale viene selezionato con procedura di evidenza pubblica.
 5. La nomina del Direttore Generale dell'Azienda Speciale Consortile e la revoca dello stesso è operata dal Consiglio di Amministrazione.
 6. La durata del rapporto non può eccedere quella del Consiglio di Amministrazione in carica al momento del conferimento ed è rinnovabile. In via transitoria e per garantire continuità dell'attività dell'Azienda, è prevista una fase di validità dell'incarico di Direttore Generale eccedente la durata del Consiglio di Amministrazione, esclusivamente per le materie di propria competenza di cui art. 25, per un tempo massimo di 60 giorni dopo la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
 7. Il Regolamento di Organizzazione disciplina funzioni, durata massima del rapporto, modalità di revoca, di valutazione dei risultati e quant'altro non disciplinato dalle leggi e dallo Statuto.
 8. Il trattamento economico del Direttore Generale è determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 25

Attribuzioni del Direttore Generale

1. Il Direttore Generale sovrintende all'organizzazione e alla gestione dell'Azienda Speciale Consortile ed opera per il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando una struttura organizzativa idonea alla migliore utilizzazione delle risorse dell'Azienda Speciale Consortile.
2. I compiti, le competenze e le responsabilità del Direttore Generale, sono descritti nell'apposito provvedimento di nomina. In particolare, il Direttore Generale:
 - I. garantisce con le risorse assegnate, gli standard di servizio concordati con il Consiglio di Amministrazione;
 - II. formula proposte di deliberazione da sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
 - III. esegue le deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - IV. sottopone al Consiglio di Amministrazione il Budget annuale e pluriennale, e il Bilancio di esercizio;
 - V. stipula i contratti, con possibilità di delegare tali funzioni a Responsabili di unità organizzative dell'Azienda Speciale Consortile, in possesso dei requisiti necessari, secondo le norme vigenti;
 - VI. organizza funzioni e attribuzioni di servizi, settori e coordinamento di aree;
 - VII. ove delegato dal Presidente, in qualità di Datore di Lavoro, ai sensi dell'art. 16 D Lgs. 81/2008, seleziona e dirige, in conformità al Regolamento di Organizzazione, il personale dell'Azienda Speciale Consortile, sovrintendendo al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;
 - VIII. conferisce gli incarichi di direzione di aree funzionali, di uffici e di qualifiche dirigenziali;
 - IX. decide in merito al conferimento di collaborazioni esterne;
 - X. provvede agli affidamenti diretti, entro i limiti della normativa nazionale e provvede agli altri acquisti per il funzionamento dell'Azienda Speciale Consortile ed alle alienazioni di beni mobili.
 - XI. provvede all'alienazione dei beni immobili, previa deliberazione dell'Assemblea;

- XII. adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e della funzionalità dei servizi dell'Azienda Speciale Consortile;
 - XIII. previa designazione della delegazione trattante da parte del CdA, su delega del Presidente, in qualità di Datore di Lavoro, gestisce le relazioni sindacali;
 - XIV. esercita ogni altra funzione attribuitagli da norme regolamentari o da specifiche deleghe approvate dal Consiglio di Amministrazione;
 - XV. interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea senza diritto di voto.
3. Il Direttore Generale risponde del proprio operato direttamente al Presidente e al Consiglio di Amministrazione e tiene i rapporti con tutti i soggetti coinvolti nelle strategie dell'Azienda Speciale Consortile a tutti i livelli.

Art. 26

Il Comitato Ristretto dei Sindaci

1. Per facilitare l'azione di raccordo e di scambio comunicativo tra i Comuni Consorziati e il CdA dell'Azienda Speciale Consortile ATS VEN_04 è istituito l'organismo del Comitato Ristretto dei Sindaci, senza funzioni deliberative.
2. Il Comitato ristretto dei Sindaci funge da riferimento politico-amministrativo, sia per il presidio delle questioni di natura programmatica connesse all'attuazione e allo sviluppo dei contenuti del Piano di Zona, sia di interazione con la dimensione gestionale e operativa attuata dall'Azienda Speciale Consortile.
3. Il Comitato Ristretto è snodo centrale del sistema di governance locale e consente ai sindaci dell'Ambito Territoriale Sociale VEN_04 di essere direttamente connessi sia con la programmazione sia con le ricadute gestionali.
4. Il Comitato Ristretto è composto da 9 (nove) rappresentanti (Sindaci e/o Assessori) individuati ispirandosi al criterio della rappresentanza territoriale o, qualora siano stati istituiti i sub-ambiti ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente Statuto, da essi individuati. I Rappresentanti possono accedere all'Azienda Speciale senza formalità, utilizzarne i locali per riunirsi e la struttura tecnica per ottenere supporto tecnico-amministrativo nello svolgimento dei propri compiti. IL Comitato ristretto nelle proprie riunioni può effettuare audizioni e richiedere la presenza del Responsabile e del Coordinatore dell'UdP, del Direttore Generale, dei membri del CDA dell'azienda, nonché invitare altri soggetti in relazione a specifiche tematiche all'ordine del giorno.
5. Il Comitato Ristretto ha i seguenti compiti:
 - partecipare alla determinazione degli indirizzi politici per l'attività ordinaria dell'Ufficio di Piano, con la valutazione preliminare delle tematiche e delle procedure per poi giungere ad una trattazione e validazione delle proposte elaborate in sede tecnica;
 - predisporre i documenti e le proposte di natura programmatica da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Sindaci, con particolare riferimento al Piano Operativo annuale e al relativo report annuale, quale documento di monitoraggio dello stato di attuazione del Piano di Zona;
 - partecipare alla formulazione di regolamenti in relazione a tematiche di competenza dell'Assemblea dei Sindaci;
 - concorrere a definire una linea d'indirizzo d'Ambito per un posizionamento dell'Assemblea dei Sindaci verso gli altri soggetti coinvolti nella costruzione del sistema di *welfare* locale, con particolare riferimento al confronto attivo con l'ULSS in merito alle tematiche di rilevanza sociosanitaria e sanitaria;
 - verificare l'effettiva e corretta erogazione del LEPS e delle altre eventuali prestazioni sul territorio dell'ATS;

- facilitare il dialogo dei Comuni consorziati con il CdA e la struttura tecnica dell'Azienda.
6. Ferma restando l'adozione di uno specifico Regolamento di funzionamento, il Comitato Ristretto, proprio per assolvere in modo adeguato al proprio ruolo, dovrà garantire le seguenti modalità di funzionamento:
- convocazione di norma mensile;
 - strutturazione di un ordine del giorno coerente;
 - verbalizzazione e diffusione dei contenuti emersi e delle decisioni assunte;
 - regolare azione di ascolto e di restituzione ai sub ambiti di appartenenza.
7. Al Comitato viene affidato il ruolo di attivare spazi di incontro e di correlazione rispetto alla costruzione delle politiche sociali d'Ambito con gli organismi rappresentativi della comunità locale.

Art. 27

Il Regolamento di Organizzazione

1. Il Regolamento di Organizzazione dell'Azienda Speciale Consortile, adottato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale e sentito il Comitato Ristretto dei Sindaci, disciplina tutti gli aspetti attinenti l'operatività e la funzionalità delle strutture, la gestione e lo sviluppo delle risorse umane, la gestione delle risorse strumentali ed economico-finanziarie, la pianificazione e la programmazione del lavoro, i modi di erogazione dei servizi, la relazione tra gli organi e gli altri soggetti dell'amministrazione, nonché il controllo, la verifica e la valutazione delle attività svolte.

2. Il Regolamento di Organizzazione disciplina, altresì, la procedure di selezione, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione e di *on boarding* presso l'Azienda Consortile.

TITOLO III

PERSONALE DELL'AZIENDA SPECIALE CONSORTILE

Art. 28

Personale dell'Azienda Speciale Consortile

1. L'Azienda Speciale Consortile esercita i propri compiti con personale proprio o con personale dipendente degli Enti consorziati o di altri Enti, attraverso apposite convenzioni o altri istituti previsti dal C.C.N.L. Funzioni Locali.
2. La dotazione organica propria dell'Azienda è costituita dal personale trasferito dagli enti consorziati, nonché da personale reclutato direttamente dall'Azienda, secondo procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto dell'art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001.
3. Il personale trasferito dagli Enti consorziati e da altri Enti mantiene il trattamento economico maturato presso l'Ente di appartenenza.
4. Il C.C.N.L. applicato presso l'azienda Speciale Consortile ATS VEN_04 è il CCNL Funzioni Locali e a tutto il personale dell'Azienda Speciale si applica integralmente il D.Lgs 165/2001. Ove vi sia trasferimento all'Azienda di personale dipendente delle Aziende ULSS, verrà ad esso garantito il trattamento economico di provenienza, tramite assegno ad personam riassorbibile (limitatamente alle voci con carattere di generalità e natura fissa e continuativa).
5. In caso di sopraggiunte eccedenze di personale o di soppressione dell'Azienda Speciale Consortile dell'ATS VEN_04, ai dipendenti pubblici a suo tempo trasferiti all'Azienda è riconosciuto il diritto alla ricostituzione del rapporto di lavoro prioritariamente presso

l'Amministrazione di provenienza o, in subordine, presso altra Amministrazione pubblica,

Art. 29

Criteri che informano organizzazione e gestione dell'attività e del personale dell'Azienda Speciale Consortile

1. I criteri che informano l'organizzazione e gestione dell'attività e delle risorse umane dell'Azienda Speciale Consortile ATS VEN_04 sono:
 - *Unitarietà dell'organico*, per garantire modalità uniformi di assistenza sociale, in particolare per quanto riguarda la realizzazione dei LEPS. Vengono quindi posti sotto la stessa linea gerarchica tutto il Servizio sociale professionale, gli altri operatori e operatrici sociali e il personale amministrativo in dotazione all'Ambito per la gestione dei servizi e degli interventi sociali, al fine di garantire maggiore efficienza gestionale consentendo un più stretto raccordo tra i professionisti sociali dell'ATS e un'omogenea capacità di risposta a garanzia di equità per il cittadino.
 - *Valorizzazione della multiprofessionalità*, per fornire un'offerta sempre più efficace e personalizzata ai bisogni e alle necessità, in un contesto sempre più diversificato degli interventi e dei servizi sociali. In tal senso la gestione associata intende valorizzare e rafforzare la multiprofessionalità anche come modalità operativa che si traduce in lavori di equipe composite, nelle Unità di valutazione multidisciplinare (UVM), nella presa in carico multidimensionale, che richiedono anche la collaborazione con ulteriori profili professionali di altri enti, quali Aziende ULSS, centri per l'impiego, istituti scolastici, altri enti pubblici, Enti del Terzo Settore
 - *Adeguatezza dotazione tecnica e amministrativa*, che l'azienda Speciale deve configurare per attendere a tutte le funzioni di programmazione, gestione, erogazione, monitoraggio e valutazione degli interventi nell'ambito dei servizi sociali, garantendone la stabilità e l'opportuna strutturazione nel tempo.
 - *Articolazione delle unità operative su base tematica/territoriale*. Le unità operative di erogazione dell'Azienda Speciale ATE VEN_04 sono organizzate sia su base di target tematico (minori, adulti, anziani, persone con disabilità, fragilità/marginalità) sia su base territoriale, in funzione dei sub ambiti che compongono l'ATS medesimo, secondo criteri che garantiscono trasparenza, equità di accesso ai servizi, omogeneità e capillarità di erogazione degli interventi. L'articolazione organizzativa (rappresentata in organigrammi, funzionigrammi o altri prospetti) viene resa pubblica nelle forme più adatte per consentire al cittadino l'accesso, il contatto e la presa in carico.
 - *Capillarità dei servizi*, per rafforzare la prossimità dei servizi al cittadino, promuovendo una capillarità degli interventi in grado di raggiungere e coinvolgere qualsiasi persona presente nell'Ambito territoriale Sociale VEN_04. L'Azienda appronta modalità territorialmente diffuse di funzionamento del segretariato sociale, con sportelli fisici e da remoto (possibilmente integrati con i servizi socio-sanitari, sanitari e relativi ad altre policies di welfare) che consentano al cittadino di poter accedere alle informazioni e alle prestazioni necessari.
 - *Welfare generativo e di comunità*. I servizi sociali gestiti in forma associata sono organizzati avendo come fondamento anche il principio della generatività e dell'innovazione (art. 1, comma 4 della L.R. n. 9/2024). Le persone, le famiglie e le

comunità concorrono in modo attivo – accanto alle istituzioni pubbliche, agli ETS e a tutti i restanti soggetti del sistema integrato locale– alla progettazione, realizzazione e valutazione di interventi e servizi sociali (art. 3, comma 2 della L.R. n. 9/2024) secondo un approccio di welfare generativo di comunità.

L'Azienda Speciale Consortile fa propri gli orientamenti di welfare generativo così come definiti nel documento di indirizzo esaminato dal Tavolo regionale per la Rete della protezione e inclusione sociale di cui alla DGR n. 1504/2018.

TITOLO IV

CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Art. 30

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Azienda Speciale Consortile è costituito:
 - dal fondo di dotazione conferito dagli Enti consorziati;
 - dai beni immobili e mobili acquistati o realizzati in proprio, nonché da quelli oggetto di donazioni e lasciti o conferiti dagli Enti Consorziati
 - da ogni diritto su beni o cose che venga acquisito dall'Azienda Speciale Consortile o a questo devoluto.
2. L'Azienda Speciale Consortile inoltre è consegnataria di beni di proprietà di altri Enti di cui ha normale uso.
3. L'Azienda Speciale Consortile ha l'obbligo di tenere l'inventario dei beni mobili ed immobili, aggiornarlo annualmente e allegarlo al Bilancio di esercizio.

Art. 31

Contabilità e Bilancio

1. L'Azienda Speciale, ai sensi dell'art. 114 TUEL, c.1 conforma la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell'allegato n. 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed applica le regole e le norme contabili dettate dal Codice civile, oltre che dalla specifica normativa in materia di Aziende Speciali, e in particolare del D.P.R. 902/1986, titolo III e del TUEL 267/2000 e successive integrazioni e/o modifiche.
2. All'Azienda Speciale Consortile si applica una contabilità di tipo economico - patrimoniale. L'esercizio dell'Azienda Speciale Consortile coincide con l'anno solare.
3. I documenti contabili fondamentali sono i seguenti:
 - Il Piano programma
 - il Budget triennale ed annuale, correlato ai Contratti di Servizio;
 - il Bilancio di esercizio;
 - il Piano degli indicatori di Bilancio.
4. Il Piano Programma, che consiste in una relazione programmatica che recepisce e declina gli indirizzi dati dagli Enti Consorziati è successivamente declinato anche nel Contratto di Servizio, che contiene le scelte e gli obiettivi fissati dall'Assemblea Consortile.
5. Tali documenti e gli allegati previsti dalla legge sono approvati dall'Assemblea, come previsto all'art. 13 del presente Statuto e sono trasmessi ad ogni singolo ente.
6. Ai sensi dell'art. 114, comma 4 del TUEL l'azienda è tenuta ad uniformare la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
7. Il Regolamento di contabilità aziendale disciplina le procedure, i rapporti finanziari e contabili delle attività di programmazione, di previsione, di rendicontazione, di gestione, di investimenti e di revisione.
8. L'Azienda Speciale Consortile adotta tutte le scritture contabili obbligatorie fra cui:
 - I. il libro giornale;
 - II. il libro degli inventari;
 - III. il libro dei cespiti ammortizzabili;
 - IV. il repertorio dei contratti.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 32
Scioglimento

1. L'Azienda Speciale Consortile, oltre che per la sua naturale scadenza, può cessare in qualsiasi momento della sua durata:
 - I. per l'impossibilità di funzionamento o per la continua inattività dell'Assemblea Consortile;
 - II. per sopravvenuta impossibilità a conseguire lo scopo sociale;
 - III. per effetto di deliberazione dell'Assemblea Consortile;
 - IV. per trasformazione, fusione o scioglimento in altra forma di gestione.
2. Quando si verifica una delle cause di scioglimento dell'Azienda Speciale Consortile, si procede alla convocazione dell'Assemblea la quale delibera in merito alle modalità della liquidazione, sulla nomina e i poteri dei liquidatori che hanno il compito di redigere il Bilancio finale, il tutto in conformità alle disposizioni di legge vigenti e allo Statuto.
3. In ogni caso, il patrimonio conseguito con mezzi finanziari propri dell'Azienda Speciale Consortile, viene ripartito fra i singoli Enti in ragione della quota di partecipazione.
4. Se il patrimonio non è frazionabile nelle corrispondenti quote spettanti a ciascun Ente, si procede mediante conguaglio finanziario.
5. I beni mobili e immobili ottenuti in comodato o ad altro titolo dai singoli Enti consorziati, vengono restituiti ai rispettivi proprietari.
6. L'Azienda Speciale Consortile garantisce i servizi di sua competenza, nelle more dello scioglimento e della riassunzione della gestione da parte dei singoli Enti consorziati, per un periodo comunque non superiore ad un anno dallo scioglimento.

Art. 33
Foro competente

1. Ogni controversia tra gli Enti consorziati o tra essi e l'Azienda Speciale Consortile, derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sarà devoluta al competente Tribunale Amministrativo.

Art. 34
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.